



**COMUNE DI
TREZZANO SUL NAVIGLIO**
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Via IV Novembre, 20090

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

N. 115 del 10/06/2026

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BASIGLIO E TREZZANO SUL NAVIGLIO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 18, CCNL 23.02.2026.

L'anno **duemilaventisei** addì **dieci** del mese di **giugno** alle ore **10:18** nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale.

MORANDI GIUSEPPE LUIGI
PULEO ANTONINO
DI BISCEGLIE MATTIA
FERRANTE PAOLA
PIRANI LUISELLA
MENTO SALVATORE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente videoconferenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE GROSSO GABRIELLA.

Il Sig. MORANDI GIUSEPPE LUIGI assume la presidenza, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e dà avvio alla discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Si dà atto che nessuno degli assessori presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l'oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 26/09/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 07/01/2026 immediatamente eseguibile avente ad oggetto "Approvazione Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028 e relativi adempimenti";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 07/01/2026 immediatamente eseguibile avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 e relativi adempimenti";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 24/02/2026 avente ad oggetto: "Manovra di Bilancio 2026/2028: riapprovazione Nota di aggiornamento DUP 2026/2028, Bilancio di previsione 2026/2028 e relativi adempimenti";

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 04/03/2026 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026/2028 a seguito di riapprovazione manovra di Bilancio";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 15.04.2026 con la quale è stato approvato il P.I.A.O. 2026/2028 (documento nel quale è confluito il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza);

VISTO l'art. 18 del CCNL 23.02.2026, secondo il quale:

1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. [...]
2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione. [...] 4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL. 5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: - l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; - l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione

lavorativa; - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse destinate ai titolari degli incarichi EQ stanziati presso ciascun ente.(...) 7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 15 del presente CCNL e/o riconoscere - in ragione della ridotta durata della prestazione di lavoro e con relativi oneri a carico del Fondo risorse decentrate - i differenziali stipendiali maturati nell'ente con il quale è instaurato l'altro rapporto di lavoro. Nella determinazione dei valori della retribuzione di posizione, correlata all'incarico di EQ, trova applicazione il principio del riproporzionamento di cui all'art. 55, comma 10 (Trattamento economico e normativo tempo parziale). [...] 8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art.23 CCNL 16/11/2022”;

VISTE:

- La nota prot. n. 7403 del 21.05.2026 con cui il Comune di Basiglio ha richiesto al Comune di Trezzano sul Naviglio di potersi avvalere della Dipendente di questo Ente, Dott.ssa Paola Parente, per n. 18 ore/settimana fino al giorno 30/06/2026 al fine di garantire il corretto adempimento delle funzioni istituzionali di competenza;
- La nota prot. 7376/2026 con cui la citata Dipendente Dott.ssa Parente ha espresso il proprio consenso a quanto in argomento;

VISTO lo schema di convenzione da sottoscrivere tra questo Ente e il Comune di Basiglio per l'utilizzo a tempo parziale di personale ai sensi dell'art. 18 CCNL 23.02.2026 che disciplina le modalità operative di utilizzo dell'unità di personale sopra indicata, allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, all. 1, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

CONSIDERATO che la sottoscrizione della convenzione de quo viene effettuata nel rispetto del principio generale di riduzione ed ottimizzazione della spesa di personale a carico della finanza pubblica;

DATO ATTO che gli oneri finanziari saranno ripartiti come stabilito nello schema di convenzione, All. 01, e che la stessa avrà decorrenza dal 11.06.2026 al 30.06.2026;

RITENUTA la propria competenza in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante Convenzione, ferma restando, per la dipendente interessata, legittimata a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

VISTI:

- il D. Lgs. 165/2001;
- il D.Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 48;
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTI ed acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile resi sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 dal Responsabile del settore affari generali e dal Responsabile del settore ragioneria ed entrate;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, all. 1, da sottoscrivere tra i Comuni di Basiglio e di Trezzano sul Naviglio per l'utilizzo a tempo parziale di personale ai sensi dell'art. 18 CCNL 23.02.2026 per l'utilizzo della Dott.ssa Paola Parente dipendente del Comune di Trezzano sul Naviglio, inquadrata nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione;
2. di prendere atto che la Dott.ssa Paola Parente ha espresso, con nota prot. n.7376/2026 il proprio consenso in merito a quanto in argomento;
3. di dare atto che gli oneri finanziari saranno ripartiti come stabilito nello schema di convenzione, all. 1, e che la convenzione avrà decorrenza dal 11.06.2026 al 30.06.2026;
4. di incaricare il Responsabile del settore affari generali del compimento degli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione;

Successivamente, ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime resa nei modi e nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

II SINDACO
MORANDI GIUSEPPE LUIGI

II SEGRETARIO COMUNALE
GROSSO GABRIELLA

CONVENZIONE ACCORDO TRA IL COMUNE DI BASIGLIO E IL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI N. 1 DIPENDENTE DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (ART. 18 CCNL ENTI LOCALI DEL 23.02.2026)

Nella data dell'ultima firma digitale apposta al presente atto,

TRA

il Comune di Trezzano sul Naviglio con sede in Trezzano sul Naviglio, C.F. 03029240151, rappresentato dal Segretario Comunale – Responsabile del Servizio gestione Risorse Umane, Dott.ssa Grosso Gabriella, nominato in seguito a Decreto Sindacale n. 37, del 31.12.2025;

E

il Comune di Basiglio con sede in Basiglio C.F.80109890154, rappresentato dal responsabile del settore affari generali nominato in seguito a Decreto Sindacale nr.8/2026;

di seguito individuati anche come “amministrazioni” e “parti”

Premesso che:

- Questo Ente, nell'ambito della programmazione triennale del personale ha previsto l'assunzione, tramite mobilità, di n. 1 Dipendente cat. D per la copertura del posto vacante di Funzionario presso il Settore Servizi alla persona;
- al termine della selezione pubblica bandita con atto di determinazione n. 57/2026 è risultata idonea e vincitrice della selezione la dipendente di ruolo del Comune di Trezzano sul Naviglio, Dott.ssa Paola Parente;
- il Comune di Trezzano sul Naviglio, prima della cessione del contratto che avrà decorrenza dal 01/07/2026, ha concesso, dietro specifica richiesta prot. n. 7403, al Comune di Basiglio, l'utilizzo a tempo parziale della dipendente stessa dal 11.06.2026 e fino al 30.06.2026 ai sensi dell'art. 18 del CCNL 23.02.2026;

Richiamati:

- l'art. 30 comma 2-sexies del medesimo D.Lgs. n. 165/2001 ai sensi del quale: *“Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”;*
- l'art. 1 comma 414 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) dispone che *“A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato.”;*
- l'art. 18 del CCNL 23.02.2026 che regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante accordo, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;
- la dichiarazione congiunta n. 10 del CCNL 22.1.2004 in virtù della quale il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;

Considerato che:

- tramite l'accordo di cui all'art. 18 del CCNL 2026 sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;

- le rispettive Amministrazioni Comunali di Trezzano sul Naviglio e Basiglio hanno concordato l'attuazione della presente assegnazione temporanea di personale;

Richiamata la deliberazione della Giunta del Comune di Trezzano sul Naviglio n. 115 del 10.06.2026, immediatamente eseguibile, con cui è stata approvato lo schema del presente accordo;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale di Basiglio n. _____ del _____, immediatamente eseguibile, con cui è stata approvata lo schema del presente accordo;

Dato atto che:

- l'accordo deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro presso gli Enti interessati, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto dei lavoratori;

- la dipendente Dott.ssa Paola Parente con la sottoscrizione del presente atto, conferma e rilascia la propria disponibilità a svolgere parte del proprio servizio presso ed a favore del Comune di Basiglio (MI), secondo le condizioni e modalità indicate nel presente accordo;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità dell'accordo

Il presente accordo è finalizzato a soddisfare le esigenze del Settore Servizi alla persona del Comune di Basiglio.

Art. 2- Oggetto dell'accordo

L'accordo ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Basiglio della prestazione lavorativa della Dott.ssa Paola Parente, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Trezzano sul Naviglio, area dei funzionari e dell'elevata qualificazione.

Il consenso della dipendente è manifestato mediante la sottoscrizione del presente accordo.

Art. 3 – Modalità di utilizzo congiunto a tempo parziale del dipendente

La dipendente Dott.ssa Paola Parente presterà servizio per n. 10 ore/settimana (27,78%) presso il Comune di Basiglio e per n. 26 ore/settimana (72,22%) presso il Comune di Trezzano sul Naviglio.

La prestazione - fatte salve esigenze di operatività degli Enti che richiedano una differente organizzazione - dovrà essere effettuata, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati e comunque nel rispetto del debito orario settimanale, dovuto come segue:

- lunedì = Trezzano s/N dalle 08.00 alle 15.30
- martedì = Basiglio dalle 08.00 alle 19.00
- mercoledì = Trezzano s/N dalle 08.00 alle 15.30
- giovedì = Trezzano s/N dalle 08.00 alle 15.30
- venerdì = Trezzano s/N dalle 08.00 alle 13.00

La titolarità del rapporto di lavoro oggetto del presente accordo è conservata dal Comune di Trezzano sul Naviglio a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi,

congedi, aspettative, adempimenti ex D.Lgs n. 196/2003, ecc.), verificate le esigenze di entrambi gli Enti e sentita l'interessata.

Per tutta la durata dell'utilizzo congiunto la dipendente resta giuridicamente dipendente del Comune di Trezzano sul Naviglio, mentre il rapporto di servizio che si instaura con il Comune di Basiglio attiene soltanto al suo impiego funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultimo.

La presenza in servizio della dipendente sarà accertata presso i due enti con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale.

Compete a ciascuno degli enti convenzionati l'esercizio del controllo e della vigilanza sull'operato della dipendente.

Eventuali prestazioni supplementari presso il Comune di Basiglio verranno richieste e retribuite direttamente dall'Ente medesimo.

Il Comune di Basiglio provvederà a trasmettere il prospetto mensile da cui risultano gli orari di presenza effettuati dalla dipendente.

Art. 4 – Ripartizione degli oneri finanziari

Il trattamento economico fondamentale spettante alla dipendente sarà ripartito tra gli Enti convenzionati in misura proporzionata al riparto delle prestazioni lavorative.

Le competenze economiche derivanti dall'unitario rapporto di lavoro saranno erogate in via anticipata dal Comune di Trezzano sul Naviglio in quanto titolare del rapporto stesso, con rimborso della quota a carico del Comune di Basiglio.

Il rimborso avverrà entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Basiglio, secondo le modalità indicate da quest'ultimo.

Art. 5 – Compensi accessori

Ciascuno degli Enti convenzionati assume, in via autonoma ed esclusiva, l'onere del finanziamento di tutti i compensi, in base al principio della equa ripartizione degli oneri che, per espressa previsione contrattuale, integrano forme di trattamento economico accessorio. I compensi accessori sopra indicati saranno liquidati direttamente a cura di ciascun ente.

Al dipendente compete inoltre, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri ad esclusivo carico dell'Ente utilizzatore, il rimborso delle spese di trasferta sostenute (art. 18, CCNL 2026) e per l'eventuale servizio mensa, a cui provvederà direttamente l'ente utilizzatore.

Art. 6- Forme di consultazione tra gli Enti

Gli enti convenzionati attivano forme di informazione e consultazione relative al personale di cui al presente accordo, al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

Eventuali problematiche inerenti la gestione dell'accordo verranno esaminate mediante apposite consultazioni tra gli Enti.

Art. 7 – Durata dell'accordo e recesso

Il presente accordo avrà decorrenza dal 11/06/2026 e fino al 30/06/2026.

L'accordo sarà risolto nei seguenti casi:

- a) per scadenza naturale;
- b) prima della scadenza del termine fissato, per risoluzione consensuale da parte degli enti convenzionati, mediante atti deliberativi giuntali;

c) per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati, anche su espressa richiesta del dipendente coinvolto; la volontà di risolvere unilateralmente l'accordo viene assunta con deliberazione giuntale trasmessa a mezzo PEC.

Art. 8 – Disposizione generali e finali

Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali.

Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.

Letto, confermato e sottoscritto

p. IL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

p. IL COMUNE DI BASIGLIO

La Dipendente

Dott.ssa Paola Parente



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Proposta N. 2026 / 1739
Servizio Gestione Risorse Umane

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BASIGLIO E
TREZZANO SUL NAVIGLIO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE AI
SENSI DELL'ART. 18, CCNL 23.02.2026.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267e dell'art. 147 bis, si esprime
sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità
tecnica.

Lì, 08/06/2026

IL FUNZIONARIO
GROSSO GABRIELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Proposta N. 2026 / 1739
Servizio Gestione Risorse Umane

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BASIGLIO E
TREZZANO SUL NAVIGLIO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE AI
SENSI DELL'ART. 18, CCNL 23.02.2026.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267e dell'art. 147 bis , si esprime sulla
proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 08/06/2026

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
CARANNANTE ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)